

# ASSOCIAZIONE RETINA VENETO ONLUS

## STATUTO

---

### ARTICOLO 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile l'associazione denominata: « RETINA VENETO » con sede presso il Presidio Ospedaliero di Camposampiero in Via Pietro Cosma 1 nel Comune di Camposampiero (Padova).  
La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.
2. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l'associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS.

### ARTICOLO 2

(Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
  - a) esercizio di attività di beneficenza a sostegno del disagio finalizzate al miglioramento dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale per le persone affette da patologie oculari causative di ipovisione e cecità o potenzialmente tali, producendo, in particolare, vantaggi e benefici a tutti i pazienti colpiti da malattie della retina ed afferenti alle Strutture Sanitarie della Regione Veneto e/o dei territori ad essa limitrofi (seguendo le direttive della Circolare n. 59/E del 2007);
  - b) svolgere attività di beneficenza indiretta attraverso erogazioni gratuite in denaro con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 10 DLgs 460/97, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale (circolare 12/e del 2009)
  - c) svolge attività di beneficenza diretta verso soggetti disagiati, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, affetti da patologie oculari causate di ipovisione e cecità o potenzialmente tali.
  - d) attività di sensibilizzazione, promozione e informazione della pubblica opinione, degli operatori sanitari, dei pazienti e delle loro famiglie sull'alto valore morale e sociale delle tematiche dell'ipovisione, della prevenzione della cecità e della riabilitazione visiva, specie se riferite alle complesse problematiche socio-sanitarie riguardanti *persone affette da malattie rare oculari quali le diverse forme di distrofia ereditaria della retina e di retinopatia del prematuro.*

L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'articolo 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

### **ARTICOLO 3**

(Soci)

1. Sono ammessi all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono quattro categorie di soci:
  - ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea),
  - volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito),
  - sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie),
  - benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione).
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

### **ARTICOLO 4**

(Diritti e doveri dei soci)

1. Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

### **ARTICOLO 5**

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.

3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

#### **ARTICOLO 6** (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - Assemblea dei soci;
  - Consiglio direttivo;
  - Collegio revisori;
  - Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### **ARTICOLO 7** (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ARTICOLO 8** (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- nomina il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

#### **ARTICOLO 9** (Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3. Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **ARTICOLO 10** (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **ARTICOLO 11** (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio direttivo dura in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un massimo di tre mandati.

#### **ARTICOLO 12** (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

#### **ARTICOLO 13** (Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori è composto ai sensi dell'art.2397 cod. civ., da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente del Collegio dei Revisori. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente

più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

2. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
3. L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito processo verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale deve essere riportata anche la relazione al bilancio annuale.

#### **ARTICOLO 14** (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
  - b) donazioni e lasciti;
  - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **ARTICOLO 15** (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ARTICOLO 16** (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'articolo 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica

utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ARTICOLO 17**  
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.